

Posta
Rispondi Rispondi a tutti Inoltra X Posta indesiderata Chiudi

Calendario

Contatti

Bozze [8]

Posta eliminata

Posta in arrivo (2)

Posta indesiderata

Posta inviata

Re: Richiesta parere tirocinio

Sara Lanza

Hai risposto il 04/03/2019 11:39.

Inviato: lunedì 4 marzo 2019 11:28

A: Nunziata Occhipinti

Parere favorevole. Se ritiene che debba apporre firma su quanto trasmesso lo faccio e glielo invio. Cordiali saluti. Dr.ssa Lanza

Fai clic per visualizzare tutte le cartelle

- Archive
- Archive1
- Cronologia delle convers...
- Gestione delle cartelle...

Inviato da iPhone

> Il giorno 4 mar 2019, alle ore 10:45, Nunziata Occhipinti <mariuccia.occhipinti@asp.rg.it> ha scritto:

>

>

> D'ordine dell'Avv. Tolomeo

>

> Gent.le Dott.ssa Lanza

> in allegato Le trasmetto la bozza di convenzione con la quale la scuola di

> specializzazione in medicina fisica e riabilitativa dell'università di catania

> affinché la Dott.ssa Chiara Barone possa effettuare un tirocinio formativo

> extra rete presso la sua unità operativa.

>

> Resto in attesa e porgo cordiali saluti.

> <Acquisizione_2019_03_04_12_22_26_501.pdf>



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal prof. Francesco Basile, in qualità di rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa;

E

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di RAGUSA (A.S.P. – Ragusa) con sede legale a Ragusa Piazza Igea – P.I. 01426410880, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dall'Avv. Giovanni Tolomeo, Direttore U.O.C. Affari Generali, giusta delega delibera n.2395 del 21/12/2018;

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale della seduta del 17.12.2018 del *Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa* in cui è approvata la richiesta di frequenza extra rete della **BARONE CHIARA**, medico in formazione specialistica, presso U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa, Ospedale Regina Margherita-Comiso RG-ASP di RAGUSA
- il verbale n.1 della seduta del 14.01.2019 della *Giunta di Dipartimento "Biometec"* (prot. n. 5613), che ha approvato la delibera della Scuola relativa alla frequenza extra rete della Dott.ssa **BARONE CHIARA**
- la nota 10262/19 del 28.01.2019 del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" in cui è espresso parere favorevole in merito

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Tutore il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura della struttura ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dal tirocinante sono a carico del medesimo.

Art. 9

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa. Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base.

È onere dell'Azienda fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Università degli Studi di Catania, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso il soggetto ospitante. I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università. L'Ufficio competente dell'Azienda valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) alla presente convenzione.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per tutto il periodo di tirocinio ed è rinnovabile. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta.

Art. 14

Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il *Foro per legge*, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 15

Codice etico e di comportamento

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 16

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

Prof. Francesco Basile

FIRMA PER A.S.P. DI RAGUSA

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

(giusta delega del. n. 2395 del 21/12/2018)
